



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 CONSIGLIO COMUNALE DEL 11-04-2016

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella residenza municipale del Comune di Castelmasa, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Eseguito l'appello, risultano:

Boschini Eugenio	P	Brenzan Silvia	P
Bernardoni Barbara	P	Contin Natalia	A
Azzolini Roberta	P	Gulmanelli Giuliana	P
Carta Alessandra	P	Cirella Michele	A
Gilioli Paolo	A	Azzolini Silvia	P
Petrella Luigi	P	Grigolo Eddy	P
Bernardelli Andrea	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Durante la seduta l'assessore esterno Ragazzi Francesco risulta Presente.

Sono inoltre nominati scrutatori:

Carta Alessandra
Bernardelli Andrea
Azzolini Silvia

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

ILSINDACO
F.to Boschini Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Osti Michelangelo 16-03-16
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to Osti Michelangelo 16-03-16

Copia del presente atto viene pubblicata al n° 265 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2016

Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2016. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni.

AI SENSI DELL'ART. 134, C. 3 DEL TUEL È DIVENUTO ESECUTIVO.

Castelmasa li, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'



ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, C. 4 DEL TUEL.

Castelmasa li, 11-04-16

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

Copia conforme all'originale
Castelmasa li, 22-04-16

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Angela Zaramella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. del n.254 del 31-10-2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei comuni, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 avente ad oggetto: “ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016”;

Visto l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art.1, comma 14, lett. A) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (art.1, commi da 639 a 714 della legge 27 marzo 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi della suddetta norma e diversamente da quanto previsto dall'IMU:

- la TASI non si applica sui terreni agricoli;
- la TASI si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni. L'aliquota di base è pari all'1 per mille. L'aliquota non può essere aumentata ma può essere ridotta fino all'azzeramento;

- la TASI si applica dal 2016 anche sugli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non venduti o locati (immobili merce), con aliquota all'1 per mille, con facoltà per il comune di modificare la suddetta aliquota in aumento sino al 2,5 per mille, o in diminuzione fino all'azzeramento;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art.1, comma 639 della legge 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14 della legge 208/2015, dal 2016 la TASI non è più dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto presente che, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Tenuto presente inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, le aliquote della TASI devono essere stabilite in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 del medesimo art. 1 legge 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 28 della citata legge 208/2015, in ordine alla maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013;

Visto il comma n. 681 della citata legge di stabilità 2014, il quale dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di due autonome obbligazioni tributarie e che l'occupante sia tenuto a versare la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

Dato atto che l'art. 1, comma 10 della legge 28/12/2015 n. 208, che, dal 2016, disciplina l'agevolazione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Dato atto inoltre che, per effetto della legge 208/2015:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

- nella determinazione delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

Visto il titolo IV "disciplina tributo servizi indivisibili (TASI)" del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12/8/2014;

Atteso che, in relazione alla normativa vigente, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la propria precedente deliberazione n. 8 del 15/4/2015 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) componente tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015";

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 in data 30/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 10	voti favorevoli	n. 7
consiglieri votanti	n. 10	voti contrari	n. 3 (cons. Azzolini S., Grigolo e Gulmanelli)
consiglieri astenuti	n. = =		

DELIBERA

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

ABITAZIONE PRINCIPALE (categoria catastale A1-A8-A9) E PERTINENZE (non più di una pertinenza per ogni categoria catastale C2-C6-C7)	2,50 per mille
ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE (categoria catastale A1-A2-A3- A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11-C2-C6-C7)	2,50 per mille
ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale A10-C1-C3-C4-C5-D2 e tutto il gruppo catastale B)	2,50 per mille
ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale D1-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D11)	0,00 per mille
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	1,00 per mille
IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (finché permane tale destinazione e gli immobili non siano locati)	2,50 per mille
AREE EDIFICABILI	2,50 per mille

2) Di dare atto che non vengono confermate le previgenti detrazioni relative all'abitazione principale non di lusso, poiché le stesse non hanno più ragione di essere;

3) di confermare nella misura del 30% la quota di imposta a carico del soggetto occupante l'immobile e il rimanente 70% a carico del titolare del diritto reale. Le uniche deroghe alla ripartizione dell'imposta sono rappresentate dalle locazioni finanziarie ove il locatario è tenuto a corrispondere l'imposta TASI al 100% per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria e dalle occupazioni temporanee di durata non superiore ai sei mesi nel corso di un anno solare ove la TASI è dovuta soltanto dal possessore;

4) Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 e 683 della legge 147/2013 e da quanto previsto dall'art.1, comma 26 della legge 208/2015;

5) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto legge 65 dicembre 2011, n. 201;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:

consiglieri presenti	n. 10	voti favorevoli	n. 10
consiglieri votanti	n. 10	voti contrari	n. = =
consiglieri astenuti	n. = =		